



# COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. **3 del 26.04.2012**

Prot. 1613

### OGGETTO

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile dalle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, previo invito del Sindaco De Col Tiziano con avviso prot. n. 1404 in data 18.04.2012 diramato a tutti i Consiglieri Comunali.

Si dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Bergamin dott.ssa Antonella.

Si dà atto che alla trattazione del presente punto all'o.d.g. risultano presenti n. 10 e assente n. 1 componente del Consiglio come segue:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti Giustific.	Assenti
1	DE COL TIZIANO - Sindaco	SI	--	--
2	DE ZORZI PAOLO	SI	--	--
3	CROSE DOMENICO	SI	--	--
4	DE COL MARC	SI	--	--
5	PRAMAOR FABIO	SI	--	--
6	ANDRIOLLO SILVANO	--	--	SI
7	BORTOT MAURIZIO	SI	--	--
8	DALLA VISTA GIUSEPPE	SI	--	--
9	DE LAZZER ALESSANDRO	SI	--	--
10	DELL'OSBEL SERGIO	SI	--	--
11	ROSSON ANTONIETTA	SI	--	--

Il Sig. De Col Tiziano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



# **COMUNE DI LA VALLE AGORDINA**

Provincia di Belluno

*Alle ore 19,10 entra il Consigliere Dell'Osbel Sergio per cui da questo momento i Consiglieri presenti sono n. 10.*

**Il Sindaco illustra l'argomento.**

**Il Sindaco si impegna a verificare con i dati del consuntivo approvato, e a seguito delle successive modifiche in materia di IMU che interverranno nell'anno, a rivedere le aliquote che oggi verranno approvate, poi pone la proposta in votazione.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista l'allegata proposta di deliberazione;**

**Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;**

**Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente delibera al fine di costituirne parte integrante;**

**con n. 8 voti favorevoli, espressi in forma palese e n. 2 astenuti (Signor Pramaor Fabio e Signor Bortot Maurizio),**

## **DELIBERA**

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale del presente atto;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 8 voti favorevoli, espressi in forma palese e n. 2 astenuti (Signor Pramaor Fabio e Signor Bortot Maurizio), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 24-04-2012

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2012.**

### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**POSTO** che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ove si prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nei seguenti casi:
  - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;



# COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. che prevede: "le disposizioni cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di seguito riportato: "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";



# COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**RILEVATO** che il Comune di La Valle Agordina ha necessità di modificare le aliquote di base al fine di garantire il pareggio di bilancio, essendo l'IMU sperimentale l'unica entrata comunale sulla quale agire per fronteggiare il taglio al Fondo di riequilibrio di cui all'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011;

**CONSIDERATO** che le stime sul presunto gettito IMU sono state formulate sulla base delle proiezioni e degli imponibili predisposti dalla Comunità Montana Agordina;

**RITENUTO** pertanto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, determinando le seguenti aliquote, per l'anno 2012:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| • Abitazione principale e pertinenza | 5,5 per mille |
| • Fabbricati rurali e strumentali    | 2,0 per mille |
| • Altri fabbricati                   | 8,1 per mille |
| • Aree fabbricabili                  | 7,6 per mille |

VISTO il D Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.(TUEL);

VISTA la competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTA l'urgenza in re ipsa;

## PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di deliberare**, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, anno 2012:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 5,5 per mille

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – 2,0 per mille

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI - 8,1 per mille

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI – 7,6 per mille

- 3) **di deliberare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il



# COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- 4) **di equiparare** ad abitazione principale - ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione - l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 5) **di prendere atto** che l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- 6) **di prendere atto** che la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 8) **di inviare** la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 9) **di dichiarare**, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL SINDACO

Tiziano De Col

## PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267



La Valle Agordina, 24-04-2012  
Regolarità Tecnica: Favorevole  
Il Responsabile del Servizio Tecnico:  
P. Ed. BRUSTOLON ALESSIO



# COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

## PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267




La Valle Agordina, 24-04-2012

Regolarità contabile: Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo:

dott.ssa **PRADEGAN MARA**



# COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
DE COL TIZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 86 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 7 MAG. 2012 per 15 gg. consecutivi.

li, 3 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA'


(Art 134 c 3 e c 4 - D Lgs. 18 08 2000, n 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'Art. 32 - comma 1 - della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal \_\_\_\_\_

che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 - del D Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

La Valle Agordina, li 3 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami

La Valle Agordina, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA